

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

4° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 GENNAIO 1980

Presidenza del Presidente MARTONI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Attribuzione ai competenti organi regionali della potestà di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, in materia di contrattazione per la determinazione del prezzo del latte commercializzato negli anni 1979 e 1980 » (458), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i> Pag. 33,	35
BRUGGER (<i>Misto-SVP</i>)	35
PISTOLESE (<i>MSI-DN</i>)	34
TRUZZI (<i>DC</i>)	35

I lavori hanno inizio alle ore 10,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Attribuzione ai competenti organi regionali della potestà di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, in materia di contrattazione

per la determinazione del prezzo del latte commercializzato negli anni 1979 e 1980 » (458), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attribuzione ai competenti organi regionali della potestà di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, in materia di contrattazione per la determinazione del prezzo del latte commercializzato negli anni 1979 e 1980 », già approvato dalla Camera dei deputati, del quale sono io stesso relatore.

La legge 8 luglio 1975, n. 306, concernente incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione, prevede che le singole Regioni stabiliscano i requisiti per la costituzione di associazioni dei produttori zootecnici cui è affidato il compito, con tutte le altre parti interessate, di provvedere

9ª COMMISSIONE

4º RESOCONTO STEN. (10 gennaio 1980)

alla contrattazione del prezzo del latte, secondo quanto stabilito negli articoli 8 e 9.

In questi ultimi articoli è prevista la fissazione di un prezzo base, con particolare riferimento all'andamento dei costi di produzione del latte e con una maggiorazione riferita alla qualità del latte stesso.

Ora, l'articolo 12 prevede che fino a quando non operino le associazioni previste dalla citata legge, e per le due campagne lattiero-casearie successive all'entrata in vigore della legge stessa, gli assessori regionali all'agricoltura convochino i rappresentanti delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli e delle organizzazioni cooperative agricole, delle industrie di trasformazione del latte private e pubbliche e delle centrali del latte, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del prodotto.

Scopo del disegno di legge in esame è quello di estendere il citato potere attribuito ai competenti organi regionali dal ricordato articolo 12 anche per gli anni 1979-1980: articolo 1 del disegno di legge.

L'articolo 2 riguarda soltanto una modifica di carattere formale alla legge 306.

Il disegno di legge che abbiamo in esame è stato già approvato dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati. Presso il Senato, la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole, ma proprio in considerazione dei riflessi di carattere costituzionale che il provvedimento implica desidero attirare l'attenzione della Commissione sulla sentenza che in data 6 novembre 1979 ha emesso la Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa contro la regione Veneto, vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 604 (relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari) e sulla compatibilità o meno della legge italiana n. 306 del 1975 con il citato regolamento comunitario. La Corte, pronunziandosi sulla questione sottoposta, ha ritenuto che la determinazione in via diretta o indiretta, da parte di uno Stato membro, del prezzo del latte alla produzione è incompatibile con l'organizzazione comune dei mercati nel settore del lat-

te e dei prodotti lattiero-caseari, istituita dal citato regolamento 604 del 1968.

Alla luce di quanto sopra propongo che la nostra Commissione chieda al Presidente del Senato di sentire sul disegno di legge in esame anche il parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee. Se in tale senso si conviene, provvederò oggi stesso a rappresentare al Presidente del Senato, in base all'articolo 38 del Regolamento, la suddetta richiesta. In tal caso riprenderemo l'esame del disegno di legge dopo aver conosciuto detto parere.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I S T O L E S E . Onorevole Presidente, vorrei ricordare alla Commissione che all'atto della discussione della legge 8 luglio 1975, n. 306, la mia parte politica mise in evidenza il rischio, per l'Italia, di trovarsi in disaccordo con la direttiva comunitaria per quel che concerneva la determinazione del prezzo del latte.

Io stesso, in un apposito intervento, sostenni la impossibilità di effettuare tale determinazione in maniera differenziata a seconda delle varie Regioni in presenza di una disposizione comunitaria che imponeva, ripeto, un prezzo concordato su base europea; più precisamente, mossi molti rilievi critici a proposito delle cooperative e del modo in cui, al loro interno, era possibile votare.

Ebbene, prendo nota con soddisfazione che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con la sua decisione, ha ora dato ragione ai rilievi da me mossi: in questo caso si è avuta la dimostrazione e la conferma che l'opposizione serve a qualche cosa e, in particolare, ad evitare errori come questo relativo alla nostra partecipazione al Mercato comune e come quello che si rischia di commettere sui patti agrari.

Concordo pertanto pienamente sulla proposta del presidente Martoni di sentire la Giunta per gli affari delle Comunità europee e, in aggiunta, chiedo se non sia possibile prendere visione della decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee onde poterne bene approfondire la portata.

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. La sentenza è già stata fatta ciclostilare e sarà distribuita quanto prima a tutti gli onorevoli commissari.

T R U Z Z I. Onorevole Presidente, se il senatore Pistolese non fosse intervenuto nella seduta odierna mi sarei riservato di parlare alla ripresa dell'esame del provvedimento, dopo il parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Poichè un inizio di discussione vi è già stato, ritengo di dovere, fin da questo momento, esprimere il mio pensiero riguardo alla situazione determinatasi a seguito della decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di contrattazione per la determinazione del prezzo del latte: personalmente, infatti, non sono affatto soddisfatto di tale sentenza. In primo luogo, perchè il latte degli altri paesi europei produttori è protetto e, direi, « straprotetto » anche con i denari che diamo noi italiani alla Comunità; in secondo luogo, affermo che se non avessimo avuto il provvedimento n. 306 del 1975, che pure non ha risolto il problema della difesa del settore del latte come dovrebbero fare le associazioni dei produttori, la situazione sarebbe ulteriormente peggiorata; si è avuto qualche beneficio solo perchè con tale legge si è riusciti, almeno in parte, a stipulare dei contratti con le industrie che hanno tutelato, sia pure parzialmente, i produttori agricoli.

Senza questa legge, ripeto, senza le convenzioni stipulate tra associazioni dei produttori e industrie tramite gli assessorati regionali, si sarebbe verificata una caduta del prezzo del latte soprattutto nelle zone che non dispongono di attrezzature di trasformazione lattiero-casearia.

Pertanto, sono d'accordo sul fatto di sentire il parere della Giunta per gli affari delle

Comunità europee, ma preannuncio fin da ora che, finchè sarà possibile, ci batteremo affinché la legge n. 306 resti in vigore.

B R U G G E R. Mi domando, onorevole Presidente, se la Commissione affari costituzionali del Senato fosse o meno a conoscenza della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee; tale sentenza, infatti, è molto grave per la realtà della situazione italiana nel settore del latte.

Mi rendo conto, d'altra parte, che nelle nostre disposizioni di legge la Corte della Comunità potrebbe ravvisare un elemento di distorsione.

T R U Z Z I. Il fatto è che i francesi sono nella stessa situazione e noi lo sopportiamo.

B R U G G E R. Si tratta, comunque, di una decisione grave assunta dalla Corte di Lussemburgo nei nostri confronti che potrà avere gravi ripercussioni su tutto il settore interessato.

Prima di assumere una qualsiasi decisione, pertanto, attendiamo il parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione*. Mi pare di poter concludere che tutta la Commissione è orientata in questo senso.

Pertanto, poichè non si fanno osservazioni, in attesa di acquisire il parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,35.